

## INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE SETTORE EDILE DAL MESE DI APRILE

In applicazione a quanto disposto dal Protocollo 23 luglio 1993 (".....Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmata, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.") con la retribuzione del mese di aprile dovrà essere erogata la predetta indennità di vacanza contrattuale.

Tale indennità di vacanza contrattuale cesserà di essere corrisposta alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo contrattuale.

LIVELLI	EURO/MESE	EURO/ORA
7°	9,19	
6°	8,52	
5°	7,52	
4°	7,18	0,042
3°	6,85	0,040
2°	6,41	0,037
1°	5,85	0,034